



29/2022 Reg. Circolari

PROCURA GENERALE  
CAGLIARI

06 SET. 2022

Prot. 4975.E/PGGA/2022

*Ministero della Giustizia*  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d'appello

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

E, p.c.,  
All'Ispettorato Generale

Alla soc. Equitalia giustizia S.p.a.

Alla Assogestioni  
(Pec: direzione.assogestioni.pec.it)

**Oggetto:** Provvedimenti di sequestro penale notificati a società di gestione di OICVM di diritto estero – adempimenti in materia di Fondo Unico Giustizia.  
Rif. prot. DAG n.121855.E del 14 giugno 2019; n. 141817.E del 5 luglio 2022.

L'Associazione del Risparmio gestito, Assogestioni, ha trasmesso a questa Direzione generale le note prot. n.118/2019 n.132/2022, indicate in oggetto (~~allegato 1~~), con cui ha segnalato "alcune difficoltà legate all'applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia alle società di gestione di OICR di diritto estero commercializzati in Italia attraverso intermediari".

Più specificamente, nel rappresentare che gli adempimenti relativi alle risorse intestate al "Fondo Unico Giustizia" rendono necessario il coinvolgimento dei soggetti (intermediari) che curano in Italia i rapporti con gli investitori, il cui patrimonio sia oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, l'Associazione ritiene che "la normativa di settore porta ad escludere che i provvedimenti relativi al FUG debbano essere notificati ai gestori esteri, tenuto conto che questi non intrattengono alcun rapporto con gli investitori italiani".

Con nota del 29.07.2019 (prot. DAG n.153417.E del 30/07/2019: ~~allegato 2~~), Equitalia Giustizia S.p.A., quale gestore del Fondo Unico Giustizia ai sensi dell'art.2 del D.L. 143/2008, convertito in legge n.181/2008, nonché destinataria della nota di Assogestioni prot. n.118/2019, ha rappresentato che la circolare ABI del 23 luglio 2012, avente ad oggetto "Offerta in Italia di OICR esteri armonizzati", nell'offrire una disamina


Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it –  
ufficio1civile.dginterni.dag@giustizia.it

dell'art.19-*quater* del Regolamento Consob n.11971/1999 (cd. Regolamento emittenti<sup>1</sup>), afferma testualmente alla nota n. 16: *"Pare opportuno ricordare che, dal rapporto diretto intrattenuto con l'investitore, discendono in capo al collocatore/distributore anche altri adempimenti, imposti da normative diverse da quelle in esame, quali l'applicazione dell'imposta di bollo, la gestione delle incombenze legate alle successioni ed alle donazioni, le comunicazioni all'anagrafe dei conti, la gestione dei rapporti con il Fondo Unico Giustizia, il monitoraggio fiscale, le incombenze gli adempimenti antiriciclaggio tra cui la registrazione in Archivio Unico Informatico ecc"*.

Orbene, posto che il sindacato in merito all'interpretazione ed all'ambito di applicazione della normativa in vigore è devoluto agli organi giurisdizionali che, come noto, operano in piena autonomia e indipendenza, si trasmettono le note allegate per le valutazioni di competenza, al fine di scongiurare ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti di sequestro di quote o azioni in gestione agli OICVM esteri, nonché nelle relative comunicazioni per il Fondo Unico Giustizia.

Le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad assicurare idonea diffusione della presente nota.

Roma, 5 settembre 2022

DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Minno  


---

<sup>1</sup> Si veda [https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg\\_consob\\_1999\\_11971.pdf/bd8d1812-6866-473e-8234-c54c75c0363a](https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_1999_11971.pdf/bd8d1812-6866-473e-8234-c54c75c0363a) per la versione aggiornata del citato Regolamento, con le modifiche apportate dalla delibera n. 22423 del 28 luglio 2022, in vigore dal 20 agosto 2022.



## Equitalia Giustizia SpA

Viale di Tor Marancia n.4 – 00147 Roma  
Tel 06.95949200 - [www.equitaliagiustizia.it](http://www.equitaliagiustizia.it)

Spett.le  
**Ministero della Giustizia**

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile  
[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

Roma, 29.07.2019  
Prot. 168225/2019

*trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata*

**Oggetto: FUG – Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.**

Con riferimento alla nota del 29.05 u.s. (cfr. Allegato n. 1), pari oggetto, di Assogestioni, per quanto possa occorrere, si fa presente che l'ABI ha emesso l'allegata circolare (cfr. Allegato n. 2), avente ad oggetto *Offerta in Italia di OICR esteri armonizzati* (serie tecnica n. 23 del 23.07.2012), della quale si riporta integralmente la nota n. 16 *"Pare opportuno ricordare che, dal rapporto diretto intrattenuto con l'investitore, discendono in capo al collocatore/distributore anche altri adempimenti, imposti da normative diverse da quelle in esame, quali l'applicazione dell'imposta di bollo, la gestione delle incombenze legate alle successioni ed alle donazioni, le comunicazioni all'anagrafe dei conti, la gestione dei rapporti con il Fondo Unico Giustizia, il monitoraggio fiscale, le incombenze gli adempimenti antiriciclaggio tra cui la registrazione in Archivio Unico Informatico ecc"*.

Ciò premesso, la scrivente Società si rende disponibile a fornire ogni supporto utile alle eventuali iniziative che codesto Ministero riterrà opportuno porre in essere riguardo la nota di Assogestioni.

Distinti saluti.

L'Amministratore delegato

Allegati: c.s.



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

Roma, 29 maggio 2019

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari  
di Giustizia  
Direzione Generale della  
Giustizia Civile  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

Equitalia Giustizia S.p.A.  
Responsabile Funzione  
Legale Corporate e  
Istituzionale  
Viale di Tor Marancia, 4  
00147 Roma

Prot. N. 118/19

Inviata a mezzo P.E.C. agli indirizzi

[prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

[legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it](mailto:legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it)

### **FUG - Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari**

Con la presente, si intendono portare all'attenzione di codesto spettabile Ministero e di codesta spettabile Società alcune difficoltà correlate all'applicazione delle disposizioni in materia di Fondo Unico Giustizia (di seguito, FUG) alle società di gestione di OICR di diritto estero commercializzati in Italia.

Come noto, la normativa primaria in materia di FUG (d.l. n. 143/2008) individua le risorse che possono rientrare nel fondo in termini molto ampi e onnicomprensivi (possono, ad esempio, essere sequestrate ed essere intestate al FUG anche "*ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario e patrimoniale*") ed anche i soggetti depositari di dette risorse sono descritti in modo esteso (Poste Italiane S.p.a., banche e *altri operatori finanziari*).

Talune specificazioni sono state successivamente inserite: (i) nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in particolare, nel Decreto dirett. 25 settembre 2009, che individua le informazioni che le Poste italiane, le banche e gli altri operatori finanziari devono trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.a. relativamente alle risorse che vengono intestate al FUG nonché (ii) nel sito web di Equitalia Giustizia S.p.a, che include espressamente tra gli operatori finanziari anche le SGR e tra le risorse non liquide da intestare al FUG anche quelle derivanti da rapporti di gestione collettiva del risparmio.

Con riferimento alle SGR di diritto italiano, peraltro, con lettera del 17 dicembre 2009, codesto spettabile Ministero ha inoltrato alle Autorità competenti la nota



inviata dall'Assogestioni sottolineando la *"necessità di notificare i provvedimenti di sequestro in materia penale aventi ad oggetto l'attività patrimoniale dell'indagato, anche alle società di gestione del risparmio, quali unici soggetti legittimati a rendere indisponibili, per l'investitore, i beni di sua spettanza"*.

Tutto ciò premesso, si chiede di fornire chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di FUG alle società di gestione di OICR di diritto estero commercializzati in Italia tenuto conto che:

- (i) l'applicazione della disciplina sopra menzionata implicherebbe l'imposizione degli obblighi stabiliti da una disciplina nazionale a soggetti esteri, quali sono le società che istituiscono e/o gestiscono gli OICR esteri. Inoltre, l'applicazione di tale disciplina avrebbe ad oggetto beni (le quote/azioni dell'OICR) che, di norma, sono anche depositati presso intermediari esteri;
- (ii) nei casi descritti al punto precedente sussiste, peraltro, l'impossibilità giuridica di dare propria esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche da parte degli altri soggetti coinvolti nella commercializzazione in Italia di OICR esteri. Si fa riferimento, in particolare, sia al soggetto che svolge le funzioni di intermediazione dei pagamenti connessi con la partecipazione all'OICR, quali ad esempio sottoscrizioni e rimborsi (c.d. SIP), il quale non potrebbe trasferire le posizioni interessate al FUG, detenendo soltanto delle "evidenze tecniche" delle posizioni, sia al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni degli OICR esteri (c.d. Soggetto Collocatore), che non avrebbe la legittimazione a rendere indisponibili i beni oggetto dei provvedimenti;
- (iii) nonostante quanto previsto *sub* (i) e *sub* (ii) nella prassi si verifica (seppur non di norma) che sia il Soggetto Collocatore ad occuparsi della gestione del sequestro delle relative quote/azioni di OICR di diritto estero. In particolare, in caso di sequestro, generalmente, il Soggetto Collocatore: a) trasferisce le quote/azioni su un deposito/rubrica fondi "a specchio" intestato al FUG al quale invia l'evidenza dell'avvenuto sequestro attraverso gli ordinari flussi mensili; b) si rapporta con il SIP, al quale richiede l'apposizione di un blocco operativo sul proprio registro, in modo da evitare che le quote/azioni dell'OICR possano essere rimborsate ad iniziativa del cliente che si rivolga direttamente presso il SIP. In caso di dissequestro/confisca, il Soggetto Collocatore richiede al SIP di sbloccare/rimborsare le quote/azioni e comunica quindi al FUG questi eventi tramite l'ordinario flusso mensile.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si renda necessario, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale

## Circolari ABI - Serie Tecnica n. 23 del 23 luglio 2012

**OFFERTA IN ITALIA DI OICR ESTERI ARMONIZZATI**

*Nuovo Regolamento Emittenti: Art. 19-quater (Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori: Funzione di intermediazione nei pagamenti – Rapporti tra investitori stabiliti in Italia e l'OICR estero) – Lettera di notifica – Modulo di sottoscrizione*

**Premessa**

La recente normativa primaria<sup>1</sup> e secondaria<sup>2</sup> di recepimento della Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV) ha ridefinito la disciplina sul modulo organizzativo degli OICR armonizzati offerti in Italia per quanto riguarda sia la “collocazione” di tale tematica che la relativa denominazione (ora “Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori”) e impostazione.

Tale nuova disciplina, originariamente collocata all'interno del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 14 aprile 2005, risulta ora inquadrata nell'ambito del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB. Tale scelta è da ricollegare alla circostanza che in occasione del recepimento della Direttiva UCITS IV l'art. 42, comma 1, del TUF ha ridisegnato le competenze regolamentari in tema di offerta di OICR armonizzati, accentrandole in capo alla CONSOB.

Finalità della presente circolare, elaborata sentiti i competenti Uffici della CONSOB, è analizzare l'art 19-quater, commi 1-4, del Regolamento Emittenti, che disciplina compiti e responsabilità degli intermediari abilitati allo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR armonizzati (di seguito, per brevità, SIP) e degli intermediari incaricati della tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero.

**Le Linee Guida per la standardizzazione dell'industria del risparmio gestito**

Preliminarmente all'analisi della nuova disciplina, pare utile richiamare sinteticamente quanto previsto sull'attività del SIP dalle Linee Guida per la standardizzazione dell'industria del risparmio gestito<sup>3</sup>, elaborate dal Tavolo Tecnico Interassociativo in coerenza con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB al fine di promuovere la standardizzazione dei processi e dei flussi informativi nell'ambito dell'operatività di sottoscrizione e rimborso delle quote dei fondi comuni aperti. Poiché, coerentemente con il quadro normativo precedentemente in vigore, nelle Linee Guida la figura del SIP è quella di un intermediario necessariamente stabilito in Italia che svolge sia le funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR armonizzati, sia la tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero, nel proseguo del presente paragrafo della circolare si evidenziano le attività che il SIP delle Linee Guida svolge rispetto a ciascuno dei due ruoli oggi individuati dall'art 19-quater, commi 1-4, del Regolamento Emittenti.

In base a quanto previsto dalle Linee Guida, i SIP sono “intermediari di 2° livello”, i quali non intrattengono rapporti diretti con gli investitori, dal momento che si interfacciano, da un lato, con i collocatori/distributori, e dall'altro lato, con il Transfer Agent e la banca depositaria dell'OICR estero. In particolare, nell'ambito del modello operativo per la commercializzazione degli OICR esteri<sup>4</sup>, le Linee Guida prevedono che:

<sup>1</sup> Cfr. d.lgs. n. 47 del 16 aprile 2012.

<sup>2</sup> Cfr. nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, Atto Banca d'Italia/CONSOB del 9 maggio 2012 di modifica del Regolamento congiunto, Delibera CONSOB n. 18210 del 9 maggio 2012 di modifica del Regolamento Emittenti e del Regolamento Intermediari.

<sup>3</sup> Cfr. Lettera Circolare del 14 marzo 2011, prot. UFI/000483. Si ricorda che il testo integrale delle Linee Guida è disponibile sul sito ABI.

<sup>4</sup> Cfr. pg. 26 e ss.

- il collocatore/distributore riceva l'ordine (di sottoscrizione/rimborso) dal cliente (il mezzo di pagamento nel caso di sottoscrizione può essere inviato anche direttamente al SIP);
- il collocatore/distributore invii l'ordine di sottoscrizione (ed eventualmente il relativo pagamento) al SIP, che lo processa, come indicato nell'alinea successivo, nella sua qualità di intermediario incaricato della cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero;
- il SIP raccolga gli ordini e li invii al Transfer Agent (l'invio in forma cumulativa o nominativa di più ordini di sottoscrizione/rimborso contestuali dipende dagli accordi tra SIP e OICR);
- il Transfer Agent confermi al SIP tutti i dettagli dell'ordine (es: ammontare, prezzo, numero di quote/azioni);
- il SIP (nella sua qualità di intermediario abilitato allo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione all'OICR armonizzato) invii l'ammontare relativo alla sottoscrizione alla banca depositaria dell'OICR estero. In caso di rimborso, la banca depositaria invia l'ammontare relativo al rimborso al SIP, che poi provvede a calcolare l'imposta fiscale<sup>5</sup>;
- il SIP (nella sua qualità di intermediario incaricato della cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero) invii la conferma della sottoscrizione all'intermediario collocatore/distributore ed all'investitore. In caso di rimborso il SIP provvede, altresì, ad inviare l'importo netto del disinvestimento all'investitore<sup>6</sup>;
- la banca depositaria aggiorni il conto liquidità dell'OICR in base alle istruzioni di sottoscrizione/rimborso.

Le Linee Guida tengono, altresì, conto delle due modalità di utilizzo dei conti/rapporti da parte dei SIP presso il Transfer Agent. Esse, infatti, prevedono che detto conto/rapporto possa avere:

- una struttura *omnibus*. In tal caso spetta al soggetto che mantiene la struttura analitica sviluppare un meccanismo tale da assicurare la corretta attribuzione delle quote/azioni di OICR ai singoli investitori e la riconciliazione delle medesime per singolo conto/rapporto;
- una struttura analitica. In tal caso il conto/rapporto tra intermediari identifica la relazione collocatore/investitore tramite l'apertura di "*sub account*" per singolo investitore.

#### L'art. 19-quater del Regolamento Emittenti

A seguito dell'adozione della nuova normativa e della formulazione dell'art. 19-quater del Regolamento Emittenti, la figura del SIP individuata nelle Linee Guida corrisponde esclusivamente al caso in cui questi sia una banca di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, ossia una banca, insediata in Italia, che ha ricevuto l'incarico sia allo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione agli OICR armonizzati, sia alla tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero.

Per comprendere appieno la portata della disposizione in commento, occorre chiarirne la *ratio* ed effettuare un'analisi puntuale di tale nuova disposizione.

La nuova disciplina, entrata in vigore il 16 maggio 2012<sup>7</sup>, introduce innovazioni nel segno della semplificazione e della maggior flessibilità organizzativa, mantenendo inalterata la tutela degli interessi degli investitori; tanto è vero che la nuova rubrica è intitolata "Modalità di esercizio in Italia dei diritti degli investitori" in sostituzione di "Modulo organizzativo". Essa prevede maggiore libertà nel definire le soluzioni contrattuali più opportune per assicurare il pieno assolvimento degli obblighi normativi connessi all'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati in una logica di continuità con l'approccio organizzativo previgente, che può dunque rimanere invariato. L'assenza di specifiche

<sup>5</sup> Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 109/E del 15 maggio 2003.

<sup>6</sup> Resta salva la possibilità di prevedere modalità organizzative diverse di gestione dei pagamenti nell'ambito degli accordi tra SIP e OICR.

<sup>7</sup> Giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.

disposizioni transitorie nell'ambito dell'art. 3 della Delibera CONSOB n. 18210 è da ricollegare alla circostanza che i modelli organizzativi conformi al dettato del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005, nonché quelli in deroga a quest'ultimo a suo tempo approvati da Banca d'Italia, sono comunque conformi al nuovo quadro normativo dettato dall'art. 19-*quater* del Regolamento Emittenti.

Il comma 1 conferma l'obbligo per l'offerente (l'OICR armonizzato) e il proprio depositario di definire le modalità per lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione al medesimo OICR, quali sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi<sup>8</sup>.

Viene introdotta, rispetto alla previgente disciplina recata dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005, la possibilità che il SIP possa essere non più soltanto una banca insediata in Italia, bensì anche un intermediario a ciò abilitato avente sede nell'Unione europea.

Tale nuova formulazione<sup>9</sup> e, dunque, la possibilità che sia nominato a tal fine un intermediario abilitato avente sede in uno degli Stati Membri, giustifica l'esigenza di evitare previsioni normative di dettaglio: la norma risulta quindi volutamente più generica, in quanto l'espressione "definizione delle modalità" appare necessaria e sufficiente a declinare l'obbligo per i citati soggetti di prevedere le attività funzionali alla intermediazione nei pagamenti tra investitori stabiliti in Italia e OICR estero.

Il comma 2 stabilisce che l'attività di cura dei rapporti con gli investitori in Italia possa essere assolta da uno o più dei seguenti soggetti:

- a) una succursale dell'offerente insediata in Italia;
- b) l'SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR. A tale categoria devono ricondursi anche le SGR di diritto italiano che, usufruendo del "passaporto del gestore" consentito dalla UCITS IV, abbiano istituito e/o gestiscano un OICR estero armonizzato offerto in Italia<sup>10</sup>;
- c) banche, insediate in Italia, abilitate alle funzioni di intermediazione nei pagamenti (ossia banche, insediate in Italia, che svolgano il ruolo di SIP);
- d) intermediari, insediate in Italia, incaricati del collocamento o della commercializzazione delle quote o azioni dell'OICR. Al riguardo, va sottolineato<sup>11</sup> che: i) per intermediari incaricati della commercializzazione devono intendersi gli intermediari abilitati alla distribuzione; ii) alla distribuzione di quote o azioni di OICR può darsi luogo anche secondo il modello dell'*execution only* da parte di intermediari abilitati all'esecuzione o trasmissione di ordini per conto di terzi.

Il comma 3 stabilisce che le attività di cui al comma 2 e, dunque, di cura dei rapporti con gli investitori in Italia, ove non espletate da una succursale dell'offerente in Italia, devono essere disciplinate in apposite convenzioni stipulate con gli intermediari incaricati. A differenza di quanto previsto per il SIP al comma 1, il comma 3 non chiarisce se dette convenzioni debbano essere stipulate congiuntamente dall'OICR armonizzato e dal depositario oppure solo dall'OICR armonizzato; pare in ogni caso ovvio che, laddove più soggetti siano coinvolti nella cura dei rapporti con gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e amministrativa all'estero dell'OICR armonizzato, quest'ultimo abbia l'accortezza di definire la convenzione da stipulare con ciascuno di detti soggetti in modo (i) coerente con i compiti a questi assegnati e (ii) coordinato con le convenzioni da stipulare con gli altri soggetti nonché con gli intermediari incaricati del collocamento o della distribuzione (ove diversi dai precedenti).

<sup>8</sup> A seguito delle modifiche apportate dal recepimento della UCITS IV, gli "switch" vanno trattati come operazioni di rimborso e successiva sottoscrizione di quote.

<sup>9</sup> Il documento CONSOB Esiti della consultazione Modifiche al Regolamento Emittenti pubblicato il 9 maggio 2012 al riguardo precisa (pg. 52) che si è chiarita la possibilità per gli OICR comunitari armonizzati di continuare ad usufruire di un soggetto abilitato all'intermediazione nei pagamenti stabilito in Italia, mantenendo come facoltà quello che prima si configurava come un obbligo.

<sup>10</sup> Cfr. precisazione indicata dal documento CONSOB Esiti della consultazione Modifiche al Regolamento Emittenti pubblicato il 9 maggio 2012, pg. 53.

<sup>11</sup> Cfr. precisazioni indicate nei documenti CONSOB Esiti della consultazione Modifiche al Regolamento Emittenti (pg. 53) e Esiti della consultazione Modifiche al Regolamento Intermediari (pg. 29) pubblicati il 9 maggio 2012.

Il comma 4 stabilisce che gli intermediari di cui al comma 2 provvedano, nei confronti degli investitori stabiliti in Italia, all'adempimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione prescritti dagli artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari. Al riguardo, la CONSOB ha avuto modo di precisare<sup>12</sup> che "si è inteso sostituire l'ampio elenco delle attività imposte ai soggetti che curano l'offerta in Italia<sup>13</sup> degli OICR armonizzati rinviando alle previsioni – di corrispondente contenuto – dettate dal Regolamento Intermediari in punto di correttezza e trasparenza comportamentale nella gestione degli ordini dei clienti e rendicontazione (artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari). Ciò ha consentito di chiarire, da un lato, che gli intermediari abilitati ai servizi di collocamento o di commercializzazione degli OICR esteri sono tenuti, in qualità di soggetti che curano la relativa offerta in Italia, agli stessi obblighi di rendicontazione e gestione ordini loro esigibili ai sensi della disciplina di derivazione MiFID e, dall'altro, che ai medesimi obblighi è richiamato anche il soggetto che, al di fuori dello svolgimento di un servizio di investimento, si è impegnato a rivestire il ruolo di intermediario nei pagamenti di un OICR estero<sup>14</sup>".

È opportuno osservare che negli artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari non trova menzione alcuna l'attività di gestione dei reclami, in precedenza invece menzionata dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005. Essendo l'attività in questione disciplinata da disposizioni "ad hoc" applicabili agli intermediari che prestano servizi ed attività di investimento<sup>15</sup>, si ritiene corretto concludere che la gestione dei reclami con la clientela esula dalle attività riconducibili in capo al SIP o al soggetto incaricato di curare i rapporti con gli investitori in Italia e che tale attività ricade invece tra gli adempimenti dell'intermediario collocatore/distributore a diretto contatto con l'investitore finale<sup>16</sup>. Ciò costituisce una innovazione positiva, che:

- consente di superare la previgente situazione, nella quale: i) da un lato, il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 assegnava al soggetto designato di intrattenere i rapporti con investitori italiani, tra l'altro, "la ricezione e l'esame dei relativi reclami"; ii) dall'altro lato, nella maggior parte dei casi, il modulo di sottoscrizione e la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'OICR estero in conformità a quanto richiesto dal citato Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005, in deroga a tale norma, indicavano che i reclami venivano gestiti dai collocatori;
- è allineata con la prassi del mercato e coerente con quanto sopra indicato dalle richiamate Linee Guida, dalle quali si evince l'assenza di rapporti diretti tra gli investitori e il SIP.

In linea con la ratio della nuova disciplina, l'assolvimento degli obblighi di gestione degli ordini e di rendicontazione, disposto dal comma 4 dell'art. 19-*quater* tramite rinvio agli artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari, va inquadrato in una logica di flessibilità contrattuale ed organizzativa tra i vari intermediari che intervengono nell'offerta in Italia degli OICR esteri armonizzati. Ferma restando

<sup>12</sup> Cfr. documento CONSOB Esiti della consultazione Modifiche al Regolamento Emittenti pubblicato il 9 maggio 2012, pg. 55.

<sup>13</sup> La definizione di soggetto che cura l'offerta in Italia era contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005. Il Regolamento Emittenti utilizza detta espressione all'art. 20, relativo al contenuto del modulo di sottoscrizione, senza dare alcuna definizione alla stessa; ciò fa sì che, anche alla luce dello schema di lettera di notifica di cui all'Allegato 1, Parte B, del Regolamento UE 584/2010, non è chiaro quali soggetti debbano essere ivi indicati. Sul punto, si veda la sezione "Modulo di sottoscrizione" della presente circolare.

<sup>14</sup> In considerazione di quanto previsto al comma 2, il richiamo al SIP va letto non all'intermediario che svolge esclusivamente detto ruolo, ma alla banca, insediata in Italia, che, oltre ad avere ricevuto l'incarico di SIP, ha altresì ricevuto l'incarico della cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero. Si ricorda peraltro che, in virtù di quanto stabilito al comma 3, gli artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari si applicano anche alla succursale dell'OICR insediata in Italia ed alla SGR, insediata in Italia, promotrice o gestore dell'OICR (ciascuna, ovviamente, laddove sia stata incaricata della cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa dell'OICR all'estero).

<sup>15</sup> Cfr. art. 16, comma 3, e art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB del 29 ottobre 2007.

<sup>16</sup> Pare opportuno ricordare che, dal rapporto diretto intrattenuto con l'investitore, discendono in capo al collocatore/distributore anche altri adempimenti, imposti da normative diverse da quelle in esame, quali l'applicazione dell'imposta di bollo, la gestione delle incombenze legate alle successioni ed alle donazioni, le comunicazioni all'anagrafe dei conti, la gestione dei rapporti con il Fondo Unico Giustizia, il monitoraggio fiscale, le incombenze gli adempimenti anticiclaggio tra cui la registrazione in Archivio Unico Informatico ecc.

l'esigenza di assicurare che tali obblighi siano assolti nell'interesse degli investitori italiani, laddove più intermediari siano a tal fine coinvolti gli stessi potranno concordare con l'OICR estero come ripartire l'espletamento degli obblighi medesimi e, dunque, mantenere invariato l'approccio organizzativo prevalente.

Ferma restando la possibilità di adottare schemi contrattuali e organizzativi diversi, si ritiene importante illustrare di seguito una possibile soluzione per interpretare il richiamo ai cennati artt. 49 e 53 del Regolamento Intermediari nel caso venga mantenuta l'impostazione operativa tradizionale del SIP:

- **art. 49 (Gestione degli ordini – Principi generali).** In via preliminare, va osservato che il termine “cliente”, previsto da tale articolo, ove riferito al SIP deve essere inteso in senso “atecnico”, considerato che il SIP non ha alcun rapporto diretto con gli investitori finali, dai quali di norma riceve infatti solamente, per il tramite degli intermediari incaricati del collocamento o della distribuzione a mezzo del modulo di sottoscrizione, l'autorizzazione all'aggregazione degli ordini trasmessigli da detti intermediari per l'invio al Transfer Agent in forma cumulativa<sup>17</sup>. In tale ottica:
  - i) il comma 1 va interpretato come una disposizione generale, che i SIP già applicano poiché essi lavorano per assicurare una corretta e tempestiva trattazione dei flussi e delle disposizioni manuali ricevute dagli intermediari incaricati del collocamento o della distribuzione nell'interesse degli investitori finali, rispettando quanto previsto nelle convenzioni stipulate con l'OICR estero e la banca depositaria;
  - ii) il comma 2 risulta applicabile al solo intermediario collocatore/distributore a condizione, peraltro, che l'OICR risulti negoziato in un mercato regolamentato;
  - iii) il comma 3 risulta applicabile limitatamente alla lettera a), ove è previsto che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati<sup>18</sup>. Le lettere b) e c) risultano applicabili all'intermediario collocatore/distributore in quanto a diretto contatto con l'investitore finale;
  - iv) il comma 4 risulta applicabile all'intermediario collocatore/distributore in quanto a diretto contatto con l'investitore finale. Al riguardo, occorre peraltro distinguere a seconda che l'OICR (i) non sia immesso in un sistema di gestione accentrata, nel qual caso si pone solo un problema di esecuzione dei pagamenti, oppure (ii) sia immesso in un sistema di gestione accentrata, nel qual caso si dà luogo ad una vera e propria operazione di regolamento titoli e si rende necessario effettuare una registrazione su conti di deposito titoli secondo le ordinarie modalità previste per tali operazioni nell'ambito di una catena di custodi, passando da quello avente rapporto con il sistema di gestione accentrata sino a quello più vicino all'investitore, ossia l'intermediario collocatore/distributore;
  - v) il comma 5 risulta applicabile a tutti gli intermediari e dunque anche al SIP;
- **art. 53 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli).** Al riguardo:
  - i) il comma 1 non risulta applicabile al SIP se per rendiconto si intende un documento periodico riassuntivo delle attività svolte nel periodo di riferimento. Risulta invece applicabile all'intermediario collocatore/distributore a diretto contatto con l'investitore finale;
  - ii) i commi 2 e 3 risultano in astratto applicabili sia al SIP che all'intermediario collocatore/distributore. Tuttavia, tenuto conto che è necessario assicurare che l'investitore riceva le lettere di conferma da un unico soggetto, pare corretto e in linea con la prassi di mercato sinora adottata mantenere tale adempimento in carico al SIP, salvo diverso e diretto

<sup>17</sup> A ben vedere, sarebbe sufficiente allo scopo, l'autorizzazione conferita dall'investitore ai sensi dell'art. 21 del TUI<sup>1</sup> agli intermediari incaricati del collocamento o della distribuzione, che certamente consente al SIP, sulla base degli ordini ricevuti da detti intermediari, l'apertura di conti/rapporti presso il Transfer Agent secondo una struttura “omnibus” almeno per collocatore/distributore.

<sup>18</sup> Al riguardo, è opportuno peraltro ricordare che le registrazioni tenute dal SIP non soggiacciono ai vincoli previsti dalla MiFID richiamati all'art. 29, comma 2, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB.

accordo stipulato tra l'OICR estero e gli intermediari collocatori/distributori. Tale impostazione parrebbe peraltro confermata anche dal fatto che l'applicazione della ritenuta fiscale sui redditi di capitale all'atto del rimborso – il cui importo è esplicitato proprio sulla lettera di conferma – rimane incombenza, allo stato attuale, posta in capo al SIP;

- iii) il comma 4 risulta applicabile solo all'intermediario collocatore/distributore a diretto contatto con l'investitore finale;
- iv) il comma 5 segue la sorte dei commi 2 e 3 e, dunque, è applicabile solo al SIP, salvo diverso e diretto accordo stipulato tra l'OICR estero e gli intermediari collocatori/distributori;
- v) il comma 6 risulta applicabile alle lettere di conferma inviate dai SIP, tranne che per le informazioni di cui alle lettere d), e), f), n) e o), che non risultano pertinenti;
- vi) il comma 7 risulta applicabile solo all'intermediario collocatore/distributore<sup>19</sup>;
- vii) il comma 8 risulta applicabile alle lettere di conferma inviate dai SIP: pertanto, è da ritenersi ammissibile, ancorché diversa dalla prassi di mercato (in base alla quale le lettere di conferma inviate dai SIP recano "in chiaro" le voci componenti delle operazioni), l'eventuale scelta discrezionale del singolo SIP di fornire al cliente le informazioni nell'ambito della lettera di conferma utilizzando codici standard, a condizione che alleggi una legenda nella quale fornisca spiegazione dei codici utilizzati.

#### **Lettera di notifica (Allegato 1, Parte B, al Regolamento UE 584/2010)**

L'art. 19-*bis* del Regolamento Emittenti disciplina la nuova procedura di notifica degli OICR esteri armonizzati e la documentazione da produrre per l'offerta in Italia, prevedendo che l'invio alla CONSOB, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica sia redatta in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 584/2010.

Tale lettera standard contiene, nella Parte B, le informazioni da fornire conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro ospitante l'OICR per quanto riguarda la commercializzazione delle quote in tale Stato membro. In particolare:

- il punto 1 prevede le informazioni relative ai soggetti incaricati della commercializzazione dell'OICR estero armonizzato (ossia, gli intermediari collocatori/distributori);
- il punto 2 prevede le informazioni relative alla prestazione di servizi ai detentori delle quote a norma dell'art. 92<sup>20</sup> della Direttiva UCITS IV. Pertanto, in tale punto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 19-*quater* del Regolamento Emittenti, devono essere indicati i seguenti dettagli:
  - dell'agente pagatore (denominazione, forma giuridica, sede legale, indirizzo della corrispondenza se diverso dalla sede legale). Trattasi dei dettagli relativi al SIP;
  - di eventuali altri soggetti (nome, indirizzo) ai quali gli investitori possono rivolgersi per ottenere informazioni o documenti che l'OICR all'estero è chiamato a fornire loro in base alle disposizioni vigenti. Trattasi dei dettagli relativi agli intermediari incaricati della tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero<sup>21</sup>. Laddove detto incarico sia stato attribuito agli intermediari collocatori/distributori

<sup>19</sup> Il caso, piuttosto raro, è quello dei rimborsi processati in tranche dal Transfer Agent a fronte di rimborsi di importo rilevante o di sospensione del calcolo del NAV.

<sup>20</sup> L'art. 92 della Direttiva 2009/65/CE prevede che "L'OICVM prende le misure necessarie, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro in cui le proprie quote sono commercializzate, affinché in detto Stato membro siano facilitati i pagamenti ai detentori di quote, il riacquisto o il rimborso delle quote e la diffusione delle informazioni che l'OICVM deve fornire".

<sup>21</sup> Va da sé che le convenzioni che assegnano al SIP anche il compito di tenere i rapporti con gli investitori dovranno prevedere le modalità e le condizioni in base alle quali rendere disponibili al SIP i documenti che potrebbero essere richiesti dagli investitori stabiliti in Italia, in coerenza con quanto sopra indicato a commento del comma 3 dell'art. 19-*quater*, e le modalità con le quali gli investitori, per il tramite degli intermediari collocatori/distributori, potranno richiedere al SIP tali documenti.

e/o al SIP costituito da banca insediata in Italia, non pare necessario indicare nuovamente la denominazione di detti soggetti.

### **Modulo di sottoscrizione**

A differenza di quanto previsto dalla previgente disciplina, che imponeva lo schema di modulo di sottoscrizione sia per gli OICR di diritto italiano che per quelli esteri, il nuovo Regolamento Emittenti si limita ad indicare le informazioni minimali che devono essere contenute nel modulo di sottoscrizione.

In particolare, l'art. 20, comma 5, disciplina le modalità di pubblicazione e il contenuto minimale del modulo di sottoscrizione degli OICR esteri armonizzati. In base a tale norma, il modulo di sottoscrizione deve essere depositato presso la CONSOB almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative<sup>22</sup>. In base a tale norma, il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- l'obbligo di consegnare il KIID<sup>23</sup> prima della sottoscrizione;
- gli specifici costi applicati in Italia;
- la denominazione del soggetto che cura l'offerta in Italia. Nel quadro normativo nazionale oggi vigente detta espressione è priva di definizione; appare quindi dubbio a quale soggetto si debba fare riferimento. Guardando alla disciplina precedentemente in vigore, alla luce del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia il 14 aprile 2005 potrebbe intendersi l'intermediario incaricato della tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero, mentre alla luce dell'allegato 1H al Regolamento Emittenti potrebbero intendersi l'intermediario collocatore/distributore ed il soggetto incaricato dei pagamenti. Per dirimere la questione, pare opportuno prendere a riferimento la figura prevista nella Parte B, punto 1) della Lettera di notifica, ossia il soggetto incaricato della commercializzazione dell'OICR estero armonizzato; alla luce del contenuto della citata Lettera di notifica, il ruolo attivo sotteso all'espressione "soggetto che cura l'offerta in Italia" appare, infatti, riferirsi all'intermediario collocatore/distributore;
- l'indicazione dei comparti dell'OICR offerti in Italia e delle relative classi;
- i casi in cui è applicabile il diritto di recesso.

Anche la semplificazione della disciplina del modulo di sottoscrizione va interpretata in linea di continuità con la disciplina previgente. Pertanto, è certamente possibile mantenere nel modulo di sottoscrizione le ulteriori seguenti informazioni:

- la data di validità del modulo, coincidente con il giorno successivo a quello del suo deposito presso la CONSOB. Tale informazione appare, infatti, necessaria per assicurare chiarezza agli investitori;
- la denominazione del soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti e del soggetto incaricato della tenuta dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria ed amministrativa degli OICR all'estero<sup>24</sup>;

---

<sup>22</sup> Cfr. Istruzioni operative del 1° giugno 2012.

<sup>23</sup> L'art. 14 (Definizioni) del Regolamento Emittenti, modificato dalla Delibera CONSOB n. 18210, lett. d) stabilisce che si per "KIID": il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni sulle caratteristiche essenziali dell'OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria."

<sup>24</sup> Così facendo, vi sarebbe indicazione di tutti i soggetti che, a diverso titolo, intervengono nell'offerta in Italia di OICR armonizzati.

- ove ritenuta necessaria, l'autorizzazione dell'investitore alla eventuale trattazione aggregata degli ordini che il soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti riceve per il tramite dell'intermediario collocatore/distributore;
- altri elementi particolari dell'organizzazione adottata dall'OICR per la commercializzazione in Italia delle proprie quote/azioni.

In ogni caso, nulla osta al fatto che il modulo di sottoscrizione possa essere redatto nella forma prevista dalla normativa previgente.

Da: direzione.assogestioni@pec.it  
A: leonardo.giani@assogestioni.it, roberta.dapice@assogestioni.it,  
prot.dag@giustiziacert.it, legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it  
Data: 29/05/2019 16:36:03  
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in materia di FUG - Provvedimenti di  
sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.  
Allegati: Quesiti FUG SGR Estere - Maggio 2019 - per unione.pdf

Si invia in allegato la lettera di richiesta di chiarimenti in materia di FUG -  
Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.

Distinti saluti

**Assogestioni** - associazione del risparmio gestito  
00186 Roma - Via in Lucina, 17 - 06.684059.1  
20121 Milano - Via Andegari, 18 - 02.361651.1  
[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

Questo messaggio è strettamente riservato ai destinatari specifici. Se ricevuto per errore si prega di avvisare il mittente e di cancellarlo dal proprio sistema. - This message is specifically addressed to the recipient(s). Should you receive it by mistake, please notify the sender and delete it from your system.

## INCECCHI FLAVIA

---

**Da:** direzione.assogestioni <direzione.assogestioni@pec.it>  
**Inviato:** mercoledì 29 maggio 2019 16:36  
**A:** prot.dag@giustiziacert.it; legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it  
**Cc:** roberta.dapice@assogestioni.it; leonardo.giani@assogestioni.it  
**Oggetto:** Richiesta di chiarimenti in materia di FUG - Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.  
**Allegati:** Quesiti FUG SGR Estere - Maggio 2019 - per unione.pdf  
**Priorità:** Alta

Si invia in allegato la lettera di richiesta di chiarimenti in materia di FUG - Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.

Distinti saluti

Assogestioni - associazione del risparmio gestito  
00186 Roma - Via in Lucina, 17 - 06.684059.1  
20121 Milano - Via Andegari, 18 - 02.361651.1  
[www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

Questo messaggio è strettamente riservato ai destinatari specifici. Se ricevuto per errore si prega di avvisare il mittente e di cancellarlo dal proprio sistema. - This message is specifically addressed to the recipient(s). Should you receive it by mistake, please notify the sender and delete it from your system.

## INCECCHI FLAVIA

---

**Da:** Per conto di: direzione.assogestioni@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Inviato:** mercoledì 29 maggio 2019 16:36  
**A:** prot.dag@giustiziacert.it; legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it  
**Cc:** roberta.dapice@assogestioni.it; leonardo.giani@assogestioni.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Richiesta di chiarimenti in materia di FUG - Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari.  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (91,2 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

**Priorità:** Alta

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 29/05/2019 alle ore 16:36:03 (+0200) il messaggio "Richiesta di chiarimenti in materia di FUG - Provvedimenti di sequestro di beni nell'ambito di processi giudiziari." è stato inviato da "direzione.assogestioni@pec.it" indirizzato a:  
leonardo.giani@assogestioni.it roberta.dapice@assogestioni.it prot.dag@giustiziacert.it legalesocietario@pec.equitaliagiustizia.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190529163603.24574.80.1.63@pec.aruba.it